

Scuola Superiore della Magistratura: quesito sulla nomina dei formatori decentrati presso la Corte di Cassazione.

(Delibera consiliare del 20 marzo 2019)

«Il Consiglio,

letto il quesito posto dalla Scuola Superiore della Magistratura con nota in data 7.2.2019, con cui chiede se i componenti della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo possano essere equiparati, anche ai limitati fini della legittimazione a concorrere per un posto di formatore decentrato presso la Corte di Cassazione, ai giudici della Corte di Cassazione ed ai componenti della Procura Generale presso la stessa Corte;

OSSERVA

Occorre premettere in fatto che il quesito sollevato dalla Scuola Superiore della Magistratura riguarda la possibilità che i magistrati della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo siano nominati formatori decentrati presso la Corte di Cassazione.

In linea generale, appare opportuno riepilogare la normativa relativa al particolare *status* dei magistrati della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.

Si deve innanzitutto evidenziare che la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo è istituita nell'ambito della Procura Generale presso la Corte di Cassazione (art. 103 D. L.vo 159/11) e che i magistrati ad essa assegnati sono sottoposti alla vigilanza del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione (art. 104 D. L.vo 159/11).

Essi, però, non svolgono funzioni di legittimità, tanto che, diversamente dai magistrati esercitanti tali funzioni, sono soggetti – ai sensi di quanto espressamente previsto dall'art. 11 bis c.p.p. - alla disciplina di cui all'art. 11 del codice di procedura penale.

I magistrati della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo invece svolgono, oltre alle funzioni di coordinamento investigativo, funzioni di merito:

- il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo è titolare di funzioni di impulso (art. 371 bis c.p.p.) che ne rendono possibile l'intervento nei procedimenti pendenti presso le Direzioni Distrettuali Antimafia nella fase delle indagini;

- il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo ha la titolarità del potere di direzione delle indagini nei reati di criminalità organizzata indicati dall'art. 51 c.p.p.

- i magistrati della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo esercitano le funzioni di Pubblico Ministero nei casi di avocazione previsti dall'art. 371 bis c.p.p. (art. 51 comma 2 c.p.p.);

- i magistrati della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo possono essere applicati presso le Direzioni Distrettuali Antimafia per la trattazione di procedimenti in fase di indagini e in fase dibattimentale. Coerentemente al tipo di funzioni svolte dai magistrati della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, l'art. 23 comma 2 lett. B) della legge 24 marzo 1958 n. 195, come modificato dall'art. 5 della legge 29 marzo 2002 n. 44, dispone che essi possono essere eletti al Consiglio Superiore della Magistratura nella sola aliquota dei magistrati requirenti di merito.

Inoltre ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. L.vo 28 febbraio 2008 n. 35, relativo alla articolazione degli uffici elettorali in materia di elezioni del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e dei consigli giudiziari, i magistrati della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo votano presso l'ufficio elettorale con sede nel capoluogo del distretto di Corte di appello di Roma.

Come si vede, dunque, benché i magistrati della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo siano formalmente inquadrati all'interno della Procura Generale presso la Corte di Cassazione, essi sono poi sostanzialmente equiparati ai magistrati di merito quanto all'elettorato attivo e passivo nelle elezioni del Consiglio Superiore della Magistratura e dei Consigli Giudiziari. Tale scelta legislativa trova la sua *ratio*, evidentemente, nel fatto che i magistrati della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo svolgono

funzioni di merito e non di legittimità.

Passando a trattare più specificamente l'oggetto del quesito e, dunque, a valutare la possibilità che i magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo svolgano le funzioni di formatori decentrati presso la Corte di Cassazione, in assenza di espresse indicazioni normative occorre orientarsi ricorrendo ai principi generali e a considerazioni di carattere sistematico.

Il ragionamento deve prendere le mosse dall'analisi della funzione e delle finalità delle strutture della formazione decentrata. Come precisato da questo Consiglio nella circolare n. P-13372/2001 del 25.6.2001 – Risoluzione del 21 giugno 2001, la formazione decentrata *“mira a fornire una risposta immediata alle esigenze professionali dei magistrati che operano in contesti giudiziari e territoriali spesso profondamente diversi fra loro; si propone di realizzare una stretta interazione tra attività professionale ed organizzazione degli uffici e del lavoro giudiziario”*.

Nella successiva delibera del 22.5.2013 (Delibera quadro riguardante i rapporti tra il Consiglio Superiore della Magistratura e la Scuola Superiore della Magistratura nell'ambito dell'attività di formazione decentrata), adottata in epoca successiva all'istituzione della Scuola Superiore della Magistratura, questo Consiglio ribadiva i principi espressi nella precedente delibera (*“l'elemento caratterizzante della formazione decentrata è stato fin dal principio il riconoscimento di un'ampia autonomia ai singoli formatori, tale da consentire loro di fornire una risposta duttile e immediata alle esigenze formative dei magistrati che operano in contesti giudiziari e territoriali spesso profondamente diversi”*).

Gli stessi principi vengono sostanzialmente recepiti dalla Scuola Superiore della Magistratura nella Risoluzione sulle attività di formazione decentrata dal 10.9.2013.

Se tra le finalità della formazione decentrata assume valenza principale quella di fornire risposta alle esigenze professionali di magistrati che operano in determinati contesti giudiziari o territoriali, è del tutto evidente come l'attività formativa decentrata presso la Corte di Cassazione debba essere strumentale allo svolgimento delle funzioni di legittimità.

Tale criterio, del resto, era posto a fondamento della delibera di questo Consiglio del 28.9.1999 *“Criteri per la formazione decentrata. Interpello referenti”*: con riferimento ai referenti presso la Cassazione, la delibera prevedeva che le domande fossero valutate *“con specifico riferimento alle peculiarità delle funzioni del giudice di legittimità”*.

In ragione del tipo di funzioni svolte dai magistrati della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e delle finalità della formazione decentrata, si ritiene in conclusione più opportuno che i magistrati indicati possano svolgere il ruolo di formatori decentrati presso la Corte di Appello di Roma e non presso la Corte di Cassazione.

Deve infine, per completezza, richiamarsi anche quanto previsto nella *“Risoluzione sulle attività di formazione decentrata”* adottata dal Comitato Direttivo della Scuola nella seduta del 10.9.2013, che al paragrafo 19 (La nuova pianta organica dei formatori decentrati), così recita: *“Finora la rete dei formatori decentrati era articolata su base distrettuale, considerando quale autonomo distretto anche la Corte di Cassazione e la Procura Generale. La Scuola, nella ripartizione dei fondi e nell'apertura dei conti correnti ha utilizzato il medesimo criterio, considerando i magistrati in servizio presso la Procura Nazionale Antimafia come afferenti alle giurisdizioni di legittimità”*. Dunque, nel determinare la pianta organica dei formatori decentrati, la Scuola ha considerato i magistrati della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo come afferenti alle giurisdizioni di legittimità. Ne deriva che i predetti magistrati dovrebbero fruire della formazione decentrata presso la Corte di Cassazione, il che appare non coerente ai principi sopra esposti.

Sulla scorta dei rilievi che precedono, al quesito può essere data risposta nel senso dell'inopportunità che i magistrati della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo svolgano le funzioni di formatori decentrati presso la Corte di Cassazione atteso che presso la stessa appaiono preminenti le esigenze formative specifiche dei magistrati che esercitano le funzioni di legittimità.

delibera

di rispondere al quesito nel senso che appare più opportuno che i magistrati della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo siano nominati formatori decentrati presso la Corte di Appello di Roma e non presso la Corte di Cassazione.»